

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (di seguito denominata "Università"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, codice fiscale 80209930587, Partita Iva 02133771002, rappresentata dal Direttore Generale Carlo Musto D'Amore, domiciliato per la sua carica in Piazzale Aldo Moro 5, Roma;

e **LAZIODISU** con sede legale in Roma, alla via Cesare De Lollis 24/b, codice fiscale/P.I. 08123891007, rappresentata dall'Ing. Antonio De Michele, nella qualità di Vice Direttore Generale, di seguito denominato "Concessionario".

PREMESSE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n°3689 del 29.10.2012;
- visto l'art. 1 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma che definisce l'Università una comunità che ha come compito primario la ricerca, lo studio e la formazione;
- visto l'art. 1 comma 4 del medesimo Statuto il quale stabilisce che l'Università assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato;
- vista la Legge n° 390 del 2 dicembre 1991 recante norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- visti in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 21 della suddetta Legge che dispongono che alle Regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle Università e del materiale in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie; per detti beni, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati con apposita convenzione tra regione e università. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni;
- vista la Legge regionale n° 7 del 18 giugno 2008 recante "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari" ed in particolare l'art. 21 comma 5 che legittima il Direttore Generale di Laziodisu alla stipula di convenzioni e contratti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno;
- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento di Laziodisu, emanato con delibera n°13/2009 del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2009 il quale, all'art. 10, dispone che "per lo svolgimento delle proprie funzioni il Direttore Generale è coadiuvato dal Vice Direttore Generale che svolge, tra l'altro, le funzioni vicarie in sua assenza";
- visto lo Statuto di Laziodisu approvato con deliberazione n° 851 del 13/11/2009, ai sensi dell'art. 26, comma 2 lett. A della Legge regionale n° 7 del 18 giugno 2008;
- vista la Convenzione in data 15/10/1980 con la quale l'Università concedeva all'Opera Universitaria di Roma gli erigendi locali da adibire a mensa presso via delle Sette Sale in Roma;
- vista la Convenzione in data 3/03/1982 con la quale l'Università concedeva in uso gratuito all'Opera Universitaria di Roma i locali della Facoltà di Economia e Commercio siti in Via del Castro Laurenziano in Roma;
- considerato che, a seguito di sopralluoghi, è emersa la presenza nei locali precedentemente concessi ad uso mensa, di un servizio bar;



Handwritten signatures and initials.

- considerato che risulta necessario provvedere alla rinegoziazione dei precedenti rapporti vista anche la vetustà delle precedenti convenzioni;
- vista la delibera n°58 del 19/03/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 art. 21 della Legge n°390 del 2 dicembre 1991, che prevede la facoltà di concedere a titolo gratuito i beni immobili tra Regione e Università ove la prima si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni, ha approvato la proposta degli spazi da adibire a servizio mensa e servizio bar nonché la bozza della presente Convenzione relativa alla concessione a titolo gratuito degli spazi da adibire a servizio mensa;

CONSIDERATE LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE LE PARTI CONVENGONO

Art.1 Oggetto

L'Università concede in uso gratuito a Laziodisu – Adisu territoriale Roma uno i locali della Facoltà di Economia e Commercio siti in Roma alla Via del Castro Laurenziano e i locali della Facoltà di Ingegneria siti in Roma alla Via delle Sette Sale, il tutto come meglio identificato nelle allegate planimetrie (sub lettera A e B), che sottoscritte dalle parti formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
Detti locali saranno adibiti esclusivamente ad uso mensa.

Art.2 Durata

La presente concessione avrà durata di anni 9 (nove) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta delle parti da notificarsi a mezzo raccomandata R/R, almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

Al termine della presente convenzione sarà, comunque, necessario nuovo atto convenzionale.


L'Università si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze istituzionali, di richiedere la restituzione dei locali concessi con preavviso da notificarsi, a mezzo raccomandata A/R, almeno 6 (sei) mesi prima o comunque entro i 12 (dodici) mesi.

Art.3 Obblighi Delle Parti

Il Concessionario assume l'onere della custodia, conservazione manutenzione e cura dei locali, in via esclusiva per gli spazi adibiti a mensa e in quota parte, pari al 50%, per gli spazi comuni così come evidenziati nella planimetria parte integrante della presente scrittura, con l'obbligo di eseguire le opere indispensabili per il loro uso esclusivo.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di adattamento, attrezzatura ed arredamento dei locali con l'onere di ottenere le autorizzazioni previste.

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse, comprese le spese di registrazione del presente atto, ove previste, nonché tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio, ivi compreso il pagamento della T.A.R.E.S. o analogo tributo in base alla normativa vigente.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CW', 'fo', 'Sm', and 'fo'.

Art. 4
Spazi Comuni

Nel prendere in consegna i locali, il Concessionario accetta i locali nello stato di fatto e di diritto in cui versano riconoscendo, altresì, la presenza di spazi ad uso comune, anche destinati all'attivazione di un eventuale servizio bar a cura dell'Università. L'uso di tali spazi, meglio identificati nell'allegata planimetria parte integrante della presente scrittura, dovrà, a pena di nullità del presente atto, essere oggetto di regolamentazione scritta da parte delle imprese affidatarie dei servizi mensa e bar. L'Università, inoltre, si riserva una servitù di passaggio che consenta agli utenti del servizio bar di usufruire delle uscite di sicurezza dei locali adibiti a mensa e meglio identificate nell'allegata planimetria (sub lettera A).

Art. 5
Modifiche, addizioni, innovazioni e migliorie del bene.

Nel corso della concessione, il Concessionario potrà apportare all'immobile concesso e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni, previo il consenso scritto dell'Università.

L'Università, inoltre, concede al Concessionario e/o a soggetto terzo previamente e formalmente autorizzato dallo stesso, la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni e/o permessi di legge eventualmente necessari all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora fosse però indispensabile, l'Università si impegna a richiedere in via diretta le autorizzazioni in questione, con rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 6
Manutenzione ordinaria, straordinaria e riconduzione in pristino stato.

A norma degli articoli 1576 e 1609 del codice civile, sono a carico del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione.

In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 4 art. 21 della Legge n°390 del 2 dicembre 1991, che prevede la facoltà di concedere a titolo gratuito i beni immobili tra Regione e Università ove la prima si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni, sono a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di trasformazione, modifica, innovazione prescritti dalla legge.

L'Università, dal canto suo, prende atto ed accetta la particolare natura delle attività esercitate dal Concessionario nell'immobile oggetto del presente contratto ed, in particolare, l'apertura dello stesso al pubblico, ciò anche ai fini della valutazione del bene all'atto della riconsegna, in particolare riferimento al deterioramento e consumo del bene, risultanti dall'uso.

Pertanto, anche in espressa deroga al disposto ex art. 1590 codice civile, l'immobile/porzione immobiliare verrà restituito/a nello stato in cui si trova al momento della riconsegna, fatta salva ovviamente la constatazione di specifici danni dolosamente provocati ed oggettivamente accertati e contestati al Concessionario nelle forme previste, fatto salvo soltanto il ripristino delle parti del bene interessate dalla presenza di impianti e/o attrezzature (es. cucine, impianti vari ecc.) la cui asportazione sia causa di gravi, evidenti danneggiamenti.



Handwritten signatures and initials, including 'uw', 'ff', 'sm', and 'hs'.

L'Università non si costituisce depositaria di quanto trovasi nell'immobile, rimanendone la custodia, cura e conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovute a qualsiasi causa non esclusi gli incendi, limitatamente ai locali oggetto della presente convenzione.

Art. 10
Consegna Locali

Al cessare, per qualsiasi motivo, del presente contratto, il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, asportare dai locali di cui trattasi, tutti i materiali e quantaltro di sua proprietà e dovrà provvedere alla rimessione in pristino dei locali, fermo restando quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della presente Convenzione.

Tutto quanto venisse eseguito, ancorché preventivamente autorizzato dalla Università, si intenderà devoluto a favore di quest'ultima allo scadere della concessione, senza indennizzo o compenso di sorta, spettando alla parte concedente, prima dell'esecuzione dei lavori, valutarne la loro convenienza. Il tutto salvo il diritto della Università a richiedere alla scadenza della concessione la rimessa in pristino del locale, anche in danno della parte concessionaria, sempre che l'intervento modificativo od innovativo non sia stato dalla Università autorizzato.

Art. 11
Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Art. 12
Foro competente


Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 13
Risoluzione del contratto

Per patto espresso la violazione di una soltanto delle clausole del presente contratto dà diritto all'Università di intimare la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Concessionario non abbia sanato l'inadempimento occorso entro 15 giorni dalla sua messa in mora a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici.




Art. 15
Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo sono a carico del Concessionario.


Letto, approvato e sottoscritto.

Roma... 04/03/2014

IL DIRETTORE GENERALE



**IL VICE DIRETTORE GENERALE DI
LAZIODISU**



Si allega quale parte integrante e sostanziale:

- Planimetria dei locali messi a disposizione di LAZIODISU Via del Castro Laurenziano (Allegato A)
- Planimetria dei locali messi a disposizione di LAZIODISU Via delle Sette Sale (Allegato B)



su